COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 70 del 04/07/2019

OGGETTO: DEFINIZIONE SOMME NON PIGNORABILI 2° SEMESTRE 2019.

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **quattro** del mese di **luglio** alle ore **08:00** nel Palazzo comunale, si è riunita la **GIUNTA COMUNALE**, a seguito di inviti regolarmente recapitati ai Sigg.:

BORTOLOTTI PIETRO	SINDACO	Presente
NICOLI ROSSANO	VICE SINDACO	Presente
GOZZI ANNA	ASSESSORE	Presente
MADEO VINCENZO	ASSESSORE	Presente
POLI CHIARA	ASSESSORE	Presente

Presenti n. 5 Assenti n. 0

Assume la Presidenza il SINDACO, dr. BORTOLOTTI PIETRO.

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE MOSTI ROSELLA.

Essendo gli invitati in numero legale si procede a quanto segue:

Deliberazione n. 70 del 04/07/2019

OGGETTO: DEFINIZIONE SOMME NON PIGNORABILI 2° SEMESTRE 2019.

La GIUNTA COMUNALE:

PREMESSO che l'art. 159, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sancisce l'inammissibilità di procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali presso soggetti diversi dai rispettivi tesorieri, e stabilisce che gli atti esecutivi eventualmente intrapresi non determinano vincoli sui beni oggetto della procedura espropriativa;

ATTESO che il comma 2 dell'articolo 159 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate a:
a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi;
b) pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso;
c) espletamento dei servizi locali indispensabili;

CONSIDERATO che il comma 3 dell'art. 159, sopra richiamato, sancisce che per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata, di cui al comma 2 del medesimo articolo, occorre che l'organo esecutivo, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette finalità;

VISTO il comma 4 del predetto art. 159, che testualmente recita:"Le procedure esecutive, eventualmente intraprese in violazione del comma 2, non determinano vincoli sulle somme, né limitazioni all'attività del tesoriere";

RICHIAMATO l'art. 1 del D.M. 28 maggio 1993, il quale individua, ai fini della non assoggettabilità ad esecuzione forzata, i seguenti servizi locali indispensabili dei comuni:
· servizi connessi agli organi istituzionali;
· servizi di amministrazione generale, compreso il servizio elettorale;
· servizi connessi all'ufficio tecnico comunale;
· servizi di anagrafe e di stato civile;
· servizio statistico;
· servizi connessi con la giustizia;
· servizi di polizia locale e di polizia amministrativa;
· servizio della leva militare;
· servizi di protezione civile, di pronto intervento e di tutela della sicurezza pubblica;
· servizi di istruzione primaria e secondaria;
· servizi necroscopici e cimiteriali;
· servizi connessi alla distribuzione dell'acqua potabile;
· servizi di fognatura e di depurazione;
· servizi di nettezza urbana;
· servizi di viabilità e di illuminazione pubblica;

VISTI:
a) l'articolo 27, comma 13, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato dall'art. 3-quater del Decreto Legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2002, n. 75, il quale testualmente prevede che:

"Non sono soggette ad esecuzione forzata le somme di competenza degli enti locali a titolo di addizionale comunale e provinciale all'Irpef disponibili sulle contabilità speciali esistenti presso le tesorerie dello Stato ed intestate al Ministero dell'Interno. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati sono nulli; la nullità è rilevabile d'ufficio e gli atti non determinano obbligo di accantonamento da parte delle tesorerie medesime, né sospendono l'accreditamento di somme sulle citate contabilità speciali";
b) la sentenza della Corte Costituzionale n. 69/1998, con la quale è stata, tra l'altro,dichiarata l'illegittimità costituzionale del citato art. 159, comma 3, "nella parte in cui non prevede che l'impignorabilità delle somme destinate ai fini istituzionali dell'ente o alle retribuzioni dei dipendenti non opera qualora, dopo l'adozione da parte dell'organo esecutivo della deliberazione semestrale di quantificazione preventiva delle somme stesse, siano emessi mandati a titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell'ente";

PRECISATO che vanno escluse dall'azione esecutiva le somme di denaro per le quali un'apposita disposizione di legge o provvedimento amministrativo ne vincoli la destinazione ad un pubblico servizio, essendo insufficiente a tal fine la mera iscrizione in bilancio (Cassazione Sez. Civile, Sez III, n. 4496 del 10/07/1986) e che, pertanto,non sono disponibili, se non per fronteggiare temporanee esigenze di cassa, le somme accreditate dallo Stato o dalla Regione per l'espletamento di interventi di investimento con specifico vincolo di destinazione;

TENUTO CONTO che:
-la non pignorabilità delle somme consiste in un limite di indisponibilità delle dotazioni di cassa del tesoriere comunale necessarie a far fronte ai pagamenti degli stipendi, dei mutui e dei servizi indispensabili;
- a seguito della riforma dell'ordinamento contabile, il bilancio di previsione contiene, per il primo esercizio, le previsioni di cassa, consistenti nelle somme che si prevede di incassare e di pagare durante l'anno;
- risulta più aderente alla finalità della norma quantificare i vincoli di non pignorabilità delle somme sul fabbisogno di cassa dell'ente;

RITENUTO pertanto di dover ottemperare alle richiamate disposizioni legislative, individuando le suddette somme per il secondo semestre dell'anno 2019 sulla base del fabbisogno di cassa sulla spesa corrente, risultante dalle previsioni di cassa del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2019/2021, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 26.02.2019;

VISTI:
· il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
· il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
· lo Statuto comunale;
· il vigente Regolamento comunale di contabilità;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria;

Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art. 147/bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente atto e dei pareri e visti che lo compongono;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese;

delibera

1) di quantificare in complessivi €uro 636.038,58 relativamente al 2’ semestre dell’anno 2019, gli importi delle somme non soggette ad esecuzione forzata, in quanto destinate alle finalità previste dall’art. 159 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, determinate sulla base dei criteri in premessa indicati, nel modo così specificato:

SOMME NON PIGNORABILI - PERIODO: 2’ SEMESTRE 2019
(ai sensi dell’art. 159, comma 2, lettere a), b), c) del D.Lgs.n. 267/2000 e D.M. 28/05/1993)

DESCRIZIONE SERVIZIO	CODICE DI BILANCIO	IMPORTO
Retribuzioni al personale dipendente ed oneri previdenziali per i sei mesi successivi	Macro 1.01 u. 1.02.01.01.001	€uro 274.395,64
Rate dei mutui scadenti nel 2° semestre 2019	Macro 1.07 + titolo IV	€uro 109.242,64
Servizi connessi agli organi Istituzionali	Miss. 01 Progr. 01	€uro 29.347,63
Servizi di Amministrazione Generale	Miss. 01 Progr. 02, 03, 04, 05, 10	€uro 111.842,99
Servizi di Polizia Locale	Miss. 03 Progr. 01	€uro 525,66
Servizi di anagrafe, stato civile, statistica, elettorale	Miss. 01 Progr. 07, 08	€uro 11.338,44
Servizi connessi all’Ufficio Tecnico Comunale	Miss. 01 Progr. 06	€uro 6.244,93
Servizi di istruzione primaria e secondaria	Miss. 04 Progr. 02	€uro 15.495,52
Servizi necroscopico e cimiteriale	Miss. 12 Progr. 09	€uro 500,00
Servizi idrici integrati	Miss. 09 Progr. 04	€uro 0,00
Servizio nettezza urbana	Miss. 09 Progr. 03	€uro 0,00
Servizi di viabilità e illuminazione pubblica	Miss. 10 Progr. 05	€uro 77.105,13
Servizi di protezione civile	Miss 11 Progr. 01	€uro 0,00
TOTALE		€uro 636.038,58

2) di dare atto che questo Comune, in ossequio alla normativa citata in premessa, disporrà i pagamenti per finalità diverse da quelle vincolate, mediante emissione di mandati che rispettino l’ordine cronologico di arrivo delle fatture, come prescritto dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 69/1998;

3) di precisare che, se effettivamente accreditate, sono impignorabili tutte le somme che attengono ai fondi erogati dallo Stato o dalla Regione con specifico vincolo di destinazione disposto da leggi o atti amministrativi, per specifiche finalità pubbliche, ovvero utilizzabili solo temporaneamente in termini di cassa ex art. 195 del D.Lgs. n. 267/2000;

4) di stabilire che, prima di procedere al pagamento di somme di denaro per i servizi non indispensabili, ovvero per i servizi indispensabili in misura eccedente rispetto agli importi quantificati nel presente provvedimento, il Servizio Finanziario dovrà accertarsi che il Tesoriere abbia apposto sulle somme di denaro disponibili adeguato vincolo di custodia a salvaguardia dei pignoramenti in corso;

5) di notificare copia della presente deliberazione a Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., nella sua qualità di Tesoriere dell'Ente, per i conseguenti adempimenti;

6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto2000 n. 267, stante l'urgenza di provvedere all'esecuzione di quanto disposto.

COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Verbale seduta n. **20** del **04**.**07**.**2019**

IL SINDACO	IL SEGRETARIO COMUNALE
BORTOLOTTI PIETRO	MOSTI ROSELLA